

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

Provincia di L'AQUILA

T.A.S.I. - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSAMENTO PRIMA RATA 2019

SI INFORMA che entro il 17 GIUGNO 2019 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO della TASI dovuta per l'anno d'imposta 2019.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 17 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).

E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 17 giugno.

Il calcolo dell'imposta TASI per l'anno 2019 dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote approvate dal C.C. con delibera n. 7 del 29/03/2019:

aliquote per mille	Tipologia dell'immobile
1,00	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
1,00	Fabbricati rurali ad uso strumentale

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figli o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che il:

- 1) comodatario e comodante risiedano entrambi nello stesso Comune;
- 2) comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- 3) contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

I TERRENI AGRICOLI SONO ESCLUSI DALLA TASI

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. - L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICE CATASTALE DEL COMUNE C766

Codici TASI per il versamento del tributo con F24	Codici Tributo
TASI su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI per le aree fabbricabili	3960
TASI per altri fabbricati	3961

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il:

I° e III° martedì ore 09:00-12:00
tel. 0863-978122 - fax 0863-978564.

Dalla residenza comunale, 30.05.2019



IL SINDACO

Dott.ssa Sara Cicchinelli

Sara Cicchinelli